

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

Istituito ai sensi del d.lgs. 28/2010

Iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.03.2011 al n.196

REGOLAMENTO MEDIAZIONI CIVILI E COMMERCIALI

1.Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore.

2.Art. 2 - Accesso alla mediazione

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 28/10, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di apposita domanda di mediazione effettuato da una delle parti presso l'Organismo del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti.
2. In caso di più istanze relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima istanza. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della stessa.

3.Art. 3 - Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione deve contenere:
 - (a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - (b) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
 - (c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
 - (d) i dati identificativi del difensore della parte con allegata copia del mandato.
2. La domanda può contenere:
 - (a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
 - (b) dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

Istituito ai sensi del d.lgs. 28/2010

Iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.03.2011 al n.196

la parte nel procedimento;

(c) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà eventualmente la parte nel procedimento, munito dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione;

(d) Nel caso di mediazione demandata dal Giudice, deve essere allegata copia dell'ordinanza.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM) con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.
4. **La domanda dovrà essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'ODM ovvero mediante il modello che sarà utilizzato dal programma di gestione on-line degli accessi in mediazione.**
5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 4 – La Segreteria

1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.
2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
3. La Segreteria verifica:
 - a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal regolamento e la annota nell'apposito registro;
 - b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle indennità di mediazione.
4. La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
 - a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
 - b) all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione; il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare al

PALAZZO DI GIUSTIZIA - 90138 PALERMO - Tel. 091.6122256

Sito web: www.avvocatipalermo.it - E-mail: mediazione@avvocatipalermo.it - PEC: mediazione@pecavvpa.it

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

Istituito ai sensi del d.lgs. 28/2010

Iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.03.2011 al n.196

procedimento personalmente o a mezzo di delegato munito di procura sostanziale.

5. La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. lgs., n. 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c..

Art. 5 – La Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM alla presenza delle parti ovvero in viatelematica secondo quanto previsto dall'art. 8.
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

Art. 6 – La Durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.
3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.

Art. 7 – Il Procedimento

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle

PALAZZO DI GIUSTIZIA - 90138 PALERMO - Tel. 091.6122256

Sito web: www.avvocatipalermo.it - E-mail: mediazione@avvocatipalermo.it - PEC: mediazione@pecavvpa.it

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

Istituito ai sensi del d.lgs. 28/2010

Iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.03.2011 al n.196

- parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.
3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
 4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
 5. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. [In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.](#)
 6. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga ai doveri di riservatezza. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.
 7. Il procedimento si conclude:
 - a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti,
 - b) quando le parti raggiungono un accordo;
 - c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
 - d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

Istituito ai sensi del d.lgs. 28/2010

Iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.03.2011 al n.196

- e) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
8. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze inerenti le spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione.
9. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
10. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.
11. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
12. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.
13. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
14. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

Istituito ai sensi del d.lgs. 28/2010

Iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.03.2011 al n.196

stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

15. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

16. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODM.

Art. 8 – La mediazione in modalità telematica

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, D. Lgs 28/2010 e ss.mm.ii., e nel rispetto di quanto previsto dall'art.8-bis d.l.gs. la mediazione può svolgersi anche in modalità telematica, previo consenso esplicito di tutte le parti che hanno aderito al procedimento. È altresì possibile, sempre previo il consenso esplicito suddetto, che la mediazione si svolga contestualmente con la partecipazione di una o più parti in modalità da remoto e con la presenza fisica di una o più parti dinnanzi al mediatore, presso la sede dell'ODM.
2. La mediazione telematica può riguardare l'intero procedimento o una o più fasi di esso. In ogni caso, il procedimento di mediazione telematica è subordinato alla valutazione della opportunità e/o della possibilità organizzativa dell'ODM, valutate le circostanze del caso, secondo insindacabile giudizio del responsabile dell'ODM.
3. Nei casi di mediazione telematica, l'ODM mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso ai partecipanti. Tutti i soggetti che parteciperanno da remoto si dovranno dotare di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione in via telematica; l'ODM non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.
4. Ottenendo le credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'ODM e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

Istituito ai sensi del d.lgs. 28/2010

Iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.03.2011 al n.196

5. La sessione di mediazione telematica avviene tramite “stanze virtuali” che consentono l’accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti, mediatori in tirocinio). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi al procedimento.
6. Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti e avviare le sessioni separate e per ogni esigenza legata al corretto svolgimento dell’incontro.
7. Al fine di garantire detto regolare e ordinato svolgimento, durante la sessione in video conferenza tutti i soggetti collegati dovranno premunirsi di valido documento d’identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; non dovranno oscurare la telecamera (che dovrà essere mantenuta attiva); non potranno allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e dovranno garantire che nel corso del collegamento siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare. Inoltre, dovranno attenersi alle istruzioni del mediatore il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Infine, dovranno premunirsi dei documenti su cui intendono discutere o che intendano condividere, se non già forniti al mediatore. In caso contrario il mediatore potrà valutare di interrompere e aggiornare l’incontro. Tale facoltà è comunque concessa al mediatore in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità.
8. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
9. Gli incontri si svolgono nel giorno e nell’ora comunicati dalla segreteria dell’ODM o dal mediatore, mediante accesso all’apposita area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall’ODM.

PALAZZO DI GIUSTIZIA - 90138 PALERMO - Tel. 091.6122256

Sito web: www.avvocatipalermo.it - E-mail: mediazione@avvocatipalermo.it - PEC: mediazione@pecavvpa.it

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

Istituito ai sensi del d.lgs. 28/2010

Iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.03.2011 al n.196

10. A tal fine la segreteria dell'ODM o il mediatore forniranno le informazioni necessarie ed il link di collegamento per accedere alla piattaforma.
11. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'ODM non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.
12. Alla data e all'ora stabiliti per l'incontro, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali".
13. All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., nonché eventuali mediatori in tirocinio; eventuali soggetti terzi potranno partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso, nonché all'assunzione dell'impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti.
14. Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro
15. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
16. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.
17. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 9 – Riservatezza

PALAZZO DI GIUSTIZIA - 90138 PALERMO - Tel. 091.6122256

Sito web: www.avvocatipalermo.it - E-mail: mediazione@avvocatipalermo.it - PEC: mediazione@pecavvpa.it

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

Istituito ai sensi del d.lgs. 28/2010

Iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.03.2011 al n.196

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti a vario titolo agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Art. 10 - Funzioni e designazione del mediatore

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
3. I mediatori debbono essere iscritti all'albo degli Avvocati e vengono inseriti, sulla base delle competenze dichiarate, in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie il Responsabile dell'ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia e della competenza del mediatore.
4. Ai fini della designazione, ciascuna parte può proporre un nominativo scelto tra quelli inseriti negli elenchi dell'ODM e segnalarlo all'Organismo che provvede a

PALAZZO DI GIUSTIZIA - 90138 PALERMO - Tel. 091.6122256

Sito web: www.avvocatipalermo.it - E-mail: mediazione@avvocatipalermo.it - PEC: mediazione@pecavvpa.it

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

Istituito ai sensi del d.lgs. 28/2010

Iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.03.2011 al n.196

comunicarlo all'altra parte in mediazione, assegnando un termine per la designazione congiunta. Il Responsabile dell'Organismo procede alla nomina del mediatore come congiuntamente indicato dalle parti nel termine assegnato, altrimenti nomina il mediatore ai sensi dei commi che precedono.

5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
7. Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciare se non per gravi motivi.
8. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile dell'ODM nominerà un altro mediatore.
9. Il Responsabile dell'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM medesimo.
10. Il mediatore sostituito non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.
11. Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, è facoltà del mediatore avvalersi di uno o più consulenti tecnici esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne i costi. Con il consenso delle parti, l'elaborato potrà essere utilizzato nell'eventuale successivo giudizio.

Art. 11 – Obblighi del mediatore

1. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
 - a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo la seguente formula: *«In relazione all'affare assegnatomi con atto del responsabile dell'organismo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo dichiaro che non sussistono circostanze o fatti inficianti l'indipendenza, la neutralità e l'imparzialità dovute per lo svolgimento dell'incarico. Dichiaro, altresì, di non avere con le parti del procedimento di mediazione alcun rapporto di parentela o affinità o rapporto pregresso di affari o cointeressenze né di aver prestato opera di consulenza prima dell'incontro designato. Parimenti, mi obbligo a comunicare a codesto organismo qualsiasi circostanza intervenuta*

PALAZZO DI GIUSTIZIA - 90138 PALERMO - Tel. 091.6122256

Sito web: www.avvocatipalermo.it - E-mail: mediazione@avvocatipalermo.it - PEC: mediazione@pecavvpa.it

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

Istituito ai sensi del d.lgs. 28/2010

Iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.03.2011 al n.196

successivamente che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni;

- b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
 - c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
 - d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.
2. Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione e quelle deontologiche.
3. Non può accettare la nomina quando:
- a) abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
 - b) una delle parti del procedimento sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;
 - c) quando ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri prevista dal codice di rito.
4. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.
5. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
6. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
- 7.** Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

Istituito ai sensi del d.lgs. 28/2010

Iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.03.2011 al n.196

procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

Art. 12 – Indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento, di mediazione e il compenso dovuto ai mediatori.
2. È liquidato a parte il compenso per i consulenti tecnici esperti della materia eventualmente nominati.
3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
4. Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00, oltre IVA e oneri, per le procedure di valore nel limite di euro 250.000, ed euro 80,00, oltre iva e oneri, per le procedure di valore superiore, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell'adesione e, comunque, prima dell'incontro.
5. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
6. Se le parti dichiarano di voler proseguire la mediazione successivamente al primo incontro informativo, le parti sono tenute in solido tra loro nei confronti dell'Organismo al versamento integrale dell'indennità di mediazione dovuta da ciascuna parte, stabilita secondo lo scaglione di riferimento come da tabella allegata.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall'ODM nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia divergenza tra le parti sulla stima.
8. L'indennità dovuta è ridotta di un terzo nelle materie per cui l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
9. L'indennità dovuta è aumentata fino ad un quinto in caso di conclusione dell'accordo e deve essere aumentata di un quinto in caso di formulazione della proposta.
10. È facoltà dell'ODM:

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

Istituito ai sensi del d.lgs. 28/2010

Iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.03.2011 al n.196

- a) aumentare fino ad un quinto l'indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.

11. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, pressol'ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

12. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Da giugno 2023

Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione.
2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 15-ter

Condizioni reddituali per l'ammissione

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dall'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-quater

Istanza per l'ammissione anticipata

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

Istituito ai sensi del d.lgs. 28/2010

Iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.03.2011 al n.196

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1.
2. L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correda l'istanza per l'ammissione con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 15-quinquies

Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato

1. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.
2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.
3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.

Art. 15-sexies

Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata

1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-septies

Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma

1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.
2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.
3. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.
4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

Istituito ai sensi del d.lgs. 28/2010

Iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.03.2011 al n.196

l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione.

5. L'avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-octies

Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

Art. 15-novies

Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto

1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione.

4. Contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

Istituito ai sensi del d.lgs. 28/2010

Iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.03.2011 al n.196

TABELLE DELLE INDENNITA'

Allegato A

Spese Di Avvio Del Procedimento Per Ciascuna Parte

• **euro 40,00 + I.V.A. (48,80), per le procedure di valore nel limite di euro 250.000**

• **euro 80,00 + I.V.A (97,60), per le procedura di valore superiore ad euro 250.000**

da versarsi dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dall'altra parte al momento dell'adesione **oltre ad € 7,00 (spese vive*) per ogni chiamato alla mediazione**

Spese Vive

Oltre alle spese di avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte le varie spese vive documentate.

Qualora l'istanza di mediazione venga inoltrata dall'Organismo, le spese vive predeterminate da corrispondere sono pari ad euro **7.00 per ogni chiamato alla mediazione**.

SPESE DI MEDIAZIONE:

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)	
	Facoltativa	Obbligatoria riduzione di 1/3
Fino a Euro 1.000:	€ 65+ IVA (79,30)	€ 43,33 + IVA (52,87)
da € 1.001 a € 5.000:	€ 130+ IVA (158,60)	€ 86,67 +IVA (105,74)
da € 5.001 a € 10.000:	€ 240+ IVA (292.80)	€ 160,00 +IVA (195,20)
da € 10.001 a € 25.000:	€ 360+ IVA (439.20)	€ 240,00 +IVA (292,80)
da € 25.001 a € 50.000:	€ 600+ IVA (732,00)	€ 400,00 +IVA (488,00)
da € 50.001 a € 250.000:	€ 1.000+ IVA (1.220,00)	€ 666,67 +IVA (813,33)
da € 250.001 a € 500.000:	€ 2.000+ IVA (2.440,00)	€ 1.000,00+IVA (1.626,67)
da € 500.001 a € 2.500.000:	€ 3.800+ IVA (4.636,00)	€ 1.900,00+IVA (2.318,00)
da € 2.500.001 a € 5.000.000:	€ 5.200+ IVA (6.344,00)	€ 2.600,00+IVA (3.172,00)
Oltre € 5.000.000,00:	€ 9.200+ IVA (11.224,00)	€ 4.600,00+IVA (5.612,00)
Valore Indeterminato:	€ 1.000+ IVA (1.220,00)	€ 666,67 +IVA (813,33)

Il **valore della lite** è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall'ODM nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia divergenza tra le parti sulla stima.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

Istituito ai sensi del d.lgs. 28/2010

Iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26.03.2011 al n.196

L'indennità dovuta è **ridotta di un terzo** nelle materie per cui l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'indennità dovuta è **aumentata fino ad un quinto** in caso di conclusione dell'accordo e deve essere aumentata di un quinto in caso di formulazione della proposta.

È facoltà dell'ODM:

- a) aumentare fino ad un quinto l'indennità dovuta in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti.

Patrocinio a Spese dello Stato

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio